

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 44132 Anno 2019**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: BORRELLI PAOLA**

**Data Udiienza: 26/09/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

BIANCO AUGUSTO nato a CASAL DI PRINCIPE il 26/12/1963

avverso l'ordinanza del 24/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Il provvedimento impugnato è stato pronunciato ex art. 671 cod. proc. pen. il 13 settembre 2018 (e depositato il 15 ottobre 2018) dalla Corte di appello di Napoli quale Giudice di rinvio a seguito di annullamento di precedente provvedimento da parte della prima sezione penale di questa Corte; con l'ordinanza in discorso è stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati definitivamente addebitati ad Augusto Bianco con sentenze della Corte partenopea, rideterminando la pena in anni trentuno di reclusione ed euro 12.000 di multa.

2. Avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso dai difensori del condannato.



2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 78 e 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., evidenziando varie anomalie del *decisum*.

La prima è che la Corte di appello aveva applicato una pena superiore a quella di anni trenta di reclusione stabilita dal criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.

La seconda è che aveva posto a base del calcolo i reati già unificati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 ottobre 2013, irrevocabile il 19 febbraio 2015, per cui era stata inflitta la pena di anni 22 di reclusione ed euro 6.000 di multa, senza tuttavia individuare la fattispecie più grave.

La terza è che vi era stata una duplicazione sanzionatoria, dal momento che tale sentenza aveva già riconosciuto la continuazione dei reati oggetto di quel processo con quelli già definitivamente giudicati con altra sentenza, sempre emessa dalla Corte napoletana il 18 settembre 2009 (irrevocabile il 14 novembre 2009) che, a sua volta, aveva già riconosciuto la continuazione dei reati giudicati con quelli di altra pronunzia della Corte territoriale partenopea, emessa l'11 marzo 2008 ed irrevocabile il 9 gennaio 2009. A dispetto di tale situazione, nel provvedimento impugnato, per i reati di cui a quest'ultima sentenza, la Corte territoriale aveva determinato un aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. pari ad anni cinque di reclusione ed euro 3000 di multa.

A margine di queste censure, il ricorrente lamenta altresì che:

- in ogni caso, a prescindere dalla duplicazione sanzionatoria, il Giudice dell'esecuzione aveva individuato in aumento, per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello dell'11 marzo 2008, una pena superiore a quella applicata in fase di cognizione;
- era mancata la determinazione della pena applicata per ciascuno dei reati posti in continuazione.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli aumenti determinati per la condotta di partecipazione associativa contestata fino al 1996 oggetto della sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli dell'11 ottobre 2010 (irrevocabile il 25 febbraio 2011), da reputarsi sproporzionati in ragione dell'entità dell'aumento per altra fattispecie, da ritenersi più grave.

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha evidenziato che la Corte partenopea aveva errato sia allorché non aveva scomposto i singoli reati già unificati nella sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 ottobre 2013, ponendo l'intera pena di cui alla predetta pronunzia a base del calcolo ex art. 671 cod. proc. pen., sia quando aveva mancato di avvedersi che, nell'ambito dei reati oggetto della sentenza predetta, vi erano anche quelli della pronunzia della



Corte di appello di Napoli dell'11 marzo 2008, dando così luogo ad una duplicazione sanzionatoria.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato sotto vari profili.

2. In primo luogo, la Corte partenopea ha omesso di conformarsi all'incontrastato principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (*ex multis*, Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 - 01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030 - 01).

Tale operazione di scorporo è mancata, dal momento che nell'ordinanza si legge, quanto all'individuazione della pena da porre a base del calcolo, *«ritenuti più gravi i reati unificati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 ottobre 2013, irrevocabile il 19.2.2015, anni 22 di reclusione ed euro 6.000 di multa»*.

3. E' fondata anche l'ulteriore censura circa la duplicazione sanzionatoria che si è determinata, giacché la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 ottobre 2013, irrevocabile il 19.2.2015, la cui pena, globalmente determinata, è stata posta a base del calcolo, riguardava anche i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli dell'11 marzo 2008 irrevocabile il 9 gennaio 2009 (già unificati ex art. 81, comma 2 cod. pen. dal Giudice della cognizione con quelli della sentenza del 18 settembre 2009), per i quali invece la Corte partenopea, nell'ordinanza *sub iudice*, ha operato un ulteriore aumento, pari a cinque anni di reclusione ed euro 3000 di multa.

4. Fondata è anche la censura che attiene al mancato rispetto del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. dal momento che la pena risultante dalla rideterminazione ex art. 671 cod. pen. supera i trenta anni di reclusione.



5. Al rilievo dei vizi sopra individuati (e ritenuti assorbite le ulteriori doglianze) consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il giudizio di rinvio, a lume della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, dovrà svolgersi dinanzi a giudici diversi da quelli che hanno composto il Collegio che ha emesso il provvedimento annullato.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 26/09/2019.


Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Stefano Palla



CORTE DI CASSAZIONE  
V SEZIONE PENALE